



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 28/07/2014

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.-

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori.

COGNOME e NOME	PRESENTE
COPPO Paolo - Presidente	Sì
FERRERO Silvana Domenica - Vice Sindaco	No
GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere	Sì
BALAGNA Laura - Consigliere	Sì
RIVA Moreno - Consigliere	Sì
COPPO Massimo - Consigliere	Sì
REINAUDO Eugenio - Consigliere	Sì
BAUSANO Fiorentina - Consigliere	Sì
FALETTI Mario - Consigliere	Sì
LE ROSE Francesco - Consigliere	Sì
ROLANDO MARIOLA Dario - Consigliere	Sì
AIMONE Cesare Gian Lorenzo - Consigliere	Sì
MOTTO Massimo - Consigliere	Sì
QUENDO Alberto - Consigliere	Sì
PANIER SUFFAT Pietro - Consigliere	No
QUERIO Paolo Bartolomeo - Consigliere	Sì
LECHIARA Vincenzo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor COPPO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.-

IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali è stato prorogato al 31 luglio 2014;

DATO altresì atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO opportuno, al fine di agevolare l'edilizia residenziale pubblica e di evitare contestualmente la proposizione di eventuali contenziosi, incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, fino a concorrenza dell'ammontare dell'intera imposta dovuta, per gli alloggi e le relative pertinenze regolarmente assegnati dall'A.T.C., ove destinati ad esclusivo utilizzo residenziale, specificando che l'aumento di tale detrazione non incide in ogni caso sul rispetto degli equilibri di bilancio e non determina pertanto alcun incremento dell'aliquota ordinaria dell'IMU prevista per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'IMU standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, che permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l'anno 2014 ai fini IMU;

VISTA la previsione dell'art. 22, comma 2 e 2 bis del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 "Il comma 5bis dell'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente: "5bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun Comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in divisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

2bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5bis, primo e ultimo periodo, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

CONSIDERATO CHE a seguito di tale modifica normativa, che porterà a uniformare i criteri di individuazione dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali strumentali siti in zona montana, sulla base dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T., appare ipotizzabile che verranno esclusi dall'esenzione IMU i territori di collina, limitando l'agevolazione ai soli territori che si trovano ad un'altitudine importante. I terreni di collina e di montagna che verranno esclusi dall'agevolazione dovranno essere assoggettati ad IMU a decorrere dal 2014;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e

all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 144.000,00
Gestione del territorio	€ 189.910,00
Sgombero neve	€ 54.000,00
Servizi di polizia locale	€ 121.145,00
Cimitero	€ 38.000,00
Urbanistica	€ 3032,00
Anagrafe	€ 71.500,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

RITENUTO peraltro la TASI non debba essere applicata esclusivamente alle abitazioni principali, ma anche alle tipologie di attività che – pur nell'ambito del generale momento di difficoltà economica – risultano in grado di farsi carico di un maggior carico fiscale rispetto a quello applicato dal Comune ai fini IMU;

CONSIDERATO in tal senso che l'aliquota IMU prevista per gli altri fabbricati nel 2013 è pari all'8,6 per mille e che il Comune, pur avendo margine per aumentare tale aliquota fino al 10,6 per mille, non ritiene opportuno incidere ulteriormente sulla base imponibile IMU, ritenendo più opportuno dare applicazione anche al Tributo sui servizi;

RITENUTO, sotto questo profilo, che la TASI possa essere applicata in primo luogo nei confronti delle banche e delle centrali idroelettriche, nell'ambito della differenziazione in ragione del settore di attività che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 individua come specifico criterio distintivo per l'applicazione del nuovo tributo;

RITENUTO che la decisione di applicare la TASI soltanto a queste categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definiti dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,9 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per gli immobili equiparati	1,9 per mille

all'abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze tranne le categorie catastali A/1, A/8, A/9	
Aliquota per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze tranne le categorie catastali A/1, A/8, A/9	1,9 per mille
Aliquota per gli immobili produttivi adibiti a centrali idroelettriche e relative pertinenze	2,8 per mille
Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito e relative pertinenze	2,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto

nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/07/2014 n. 15, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che la disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, che per espressa previsione dettata dall'art. 2, lett. e bis D.L. 16/2014, possono essere parzialmente disapplicati dal Comune per gli anni 2014 e 2015, utilizzando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento ;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che

mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio della medesima discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che è già stata richiamata ai fini della determinazione delle aliquote differenziate della TASI;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Tariffe utenze domestiche

n. componenti	2014	
	quota fissa	quota variabile
1	€ 1,13	€ 38,87
2	€ 1,31	€ 90,70
3	€ 1,45	€ 116,62
4	€ 1,56	€ 142,53
5	€ 1,66	€ 187,89
6	€ 1,74	€ 220,28

Utenze non domestiche	2014	
	quota fissa	quota variabile
Categoria		

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,583062381	0,426594592
2	Campeggi, distributori carburanti	0,914607656	0,698548644
3	Stabilimenti balneari	0,720253529	0,331677295
4	Esposizioni, autosaloni	0,491601615	0,3786027
5	Alberghi con ristorante	1,520535228	1,066486479
6	Alberghi senza ristorante	1,040366208	0,746540535
7	Case di cura e riposo	1,429074462	1,092082155
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,291883314	0,959837831
9	Banche ed istituti di credito	0,857444677	0,662288104
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,14325957	0,949172966
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,371911484	1,119810803
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,188989952	0,629227023
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,326181101	0,906513507
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,571629785	0,426594592
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,685955742	0,53324324
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,984611724	3,807356731
17	Bar, caffè, pasticceria	3,749891389	2,86244971
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80635012	1,538939989
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,589130802	1,342706477
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,544808913	4,506971861
21	Discoteche, night club	1,188989952	0,912912426
22	Magazzini senza vendita diretta	0,880309869	0
23	Depositi	0,880309869	0,447924321

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottati con le delibere di Consiglio Comunale n. 12 ,14 e 13 del 28/07/2014;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

1) Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale e immobili equiparati, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00

- DI INCREMENTARE la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, fino a concorrenza dell'ammontare dell'intera imposta dovuta, per gli alloggi e le relative pertinenze regolarmente assegnati dall'A.T.C., ove destinati ad esclusivo utilizzo residenziale.

DI STABILIRE che i terreni agricoli eventualmente soggetti a tassazione a seguito della previsione dell'art. 22, comma 2 e 2 bis del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 saranno assoggettati all'Imu a partire dal 01.01.2014 con l'aliquota di base ovvero 7,6 per mille

2) Aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze	1,9 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze	1 per mille
Aliquota per gli immobili produttivi adibiti a centrali idroelettriche e relative pertinenze	2,8 per mille
Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito e relative pertinenze	2,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

- DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui – in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta Unica Comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI:

TIPOLOGIA	(*) RENDITA CATASTALE (abitazione principale + pertinenze)	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle seguenti tipologie:	Fino a 240,00 euro Tra 240,01 e 300,00 euro	1,9 per mille	€. 50,00
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;			
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;			
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;			
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;			
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale			

<p>in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.</p>			
---	--	--	--

(*) la rendita da prendere in considerazione ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante è quella registrata negli atti catastali ossia senza la rivalutazione del 5%.

Per rendite superiori ad €. 300,00(somma della rendita dell'abitazione principale + eventuali pertinenze individuate ai fini Imu) non si applicano detrazioni.

- DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari circa il 28 per cento.

3) Tassa sui Rifiuti (TARI)

Tariffe utenze domestiche

n. componenti	2014	
	quota fissa	quota variabile
1	€ 1,13	€ 38,87
2	€ 1,31	€ 90,70
3	€ 1,45	€ 116,62
4	€ 1,56	€ 142,53
5	€ 1,66	€ 187,89
6	€ 1,74	€ 220,28

Tariffe Utenze non domestiche		2014	
	Categoria	quota fissa	quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,583062381	0,426594592
2	Campeggi, distributori carburanti	0,914607656	0,698548644
3	Stabilimenti balneari	0,720253529	0,331677295
4	Esposizioni, autosaloni	0,491601615	0,3786027
5	Alberghi con ristorante	1,520535228	1,066486479
6	Alberghi senza ristorante	1,040366208	0,746540535
7	Case di cura e riposo	1,429074462	1,092082155
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,291883314	0,959837831
9	Banche ed istituti di credito	0,857444677	0,662288104
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,14325957	0,949172966
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,371911484	1,119810803
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,188989952	0,629227023
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,326181101	0,906513507
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,571629785	0,426594592
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,685955742	0,53324324
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,984611724	3,807356731
17	Bar, caffè, pasticceria	3,749891389	2,86244971
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80635012	1,538939989
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,589130802	1,342706477
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,544808913	4,506971861
21	Discoteche, night club	1,188989952	0,912912426
22	Magazzini senza vendita diretta	0,880309869	0
23	Depositi	0,880309869	0,447924321

Utenze soggette a tariffa giornaliera :

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
SERVIZIO TECNICO	Favorevole	F.to:Dott.ssa Mancino Antimina	
SERVIZIO CONTABILE	Favorevole	F.to:Ivana Roncaglione Tet	

C.C. n. 16/2014

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to COPPO Paolo

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 31/07/2014 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

delibera trasmessa con elenco n. in data
delibera divenuta esecutiva in data
[] dopo il 10[^] giorno dalla pubblicazione

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 31/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina